



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO

SEZIONE 25

riunita con l'intervento dei Signori

- ANTONUCCIO GIULIANA Presidente
- RINALDI ETTORE Relatore
- MICHELONE FABIO Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 1574/09
 - avverso la sentenza n° 68/03/2004
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA
 contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI NOVARA

proposto dal ricorrente:

difeso da:

NORO STEFANO
 VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 1999
 SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2000
 SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2001
 SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRAP 2002

SEZIONE

N° 25

REQ.GENERALE

N° 1574/09

UDIENZA DEL

19/11/2010

ore 11:00

SENTENZA

N°

5/25/11

PRONUNCIATA IL:

19 NOV. 2010

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

04 FEB. 2011

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
 (Annalisa Rocchi)

Conclusioni parte appellante

In riforma dell'appellata sentenza annullarsi il diniego dell'Amministrazione Finanziaria al rimborso IRAP per gli anni dal 1999 al 2002.

Conclusioni parte appellata – Agenzia delle Entrate

Respingersi l'appello.

Atto di riassunzione in giudizio di rinvio proposto da

Previa fissazione della trattazione della controversia, condannare l'Amministrazione Finanziaria al rimborso del tributo per € 4.888,71 oltre interessi di legge maturati e maturandi fino alla data di emissione dell'ordinativo di pagamento. Con vittoria delle spese di lite ivi comprese quelle del giudizio di legittimità forfetizzabili in € 3.500 oltre 4% c.p.d.c. IVA e bolli per € 300,00.

Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate.

Voglia la Commissione Tributaria Regionale accogliere la tesi dell'Ufficio e condannare controparte alle spese di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, consulente fiscale/contabile, presentava all'Agenzia delle Entrate domanda di rimborso di quanto versato per IRAP dagli anni 1999 al 2002 per complessivi € 4.888,71, avverso il diniego di tale rimborso veniva proposto ricorso alla Commissione Tributaria provinciale di Novara ritenendo che nell'attività professionale svolta difettesse il requisito presupposto di imposta di autonoma organizzazione.

La Commissione Tributaria Provinciale di Novara con sentenza 68/03/2004 respingeva il ricorso motivando che gli elementi di prova offerti dal contribuente fossero inadeguati a provare l'assenza dei presupposti di imposta risultando peraltro l'utilizzazione dei cespiti a disposizione.

Veniva proposto appello dal contribuente deducendo che dalla sola presenza di beni strumentali e da occasionali compensi a terzi non era ravvisabile una struttura organizzativa in diretto di dipendenti o collaboratori parasubordinati.

La Commissione Tributaria Regionale con sentenza 11/24/2006 depositata il 23.5.2006, confermava la sentenza impugnata motivando che non è dato dalla norma distinguere tra struttura organizzativa minima ovvero quantitativamente rilevante, è sufficiente una autonomia dell'attività rispetto a quella del committente.

Veniva proposto ricorso per Cassazione dal contribuente per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi, in particolare la mancata individuazione dei dati contenuti nei registri beni ammortizzabili e l'assenza di altri elementi organizzativi come capitali e lavoro altrui.

La Corte di Cassazione con sentenza 4926/09, sezione 5^a, depositata il 27.2.2009 cassa la sentenza impugnata e dispone il rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte per la pronuncia nel merito e sulle spese. La Corte di Cassazione motiva richiamando precedenti pronunce secondo cui il requisito dell'autonoma organizzazione il cui accertamento spetta al giudice di merito ricorre quando il contribuente impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività ovvero si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituisce onere del contribuente dare dimostrazione dell'assenza delle predette condizioni. Nella sentenza cassata non vi è l'indicazione in concreto degli elementi di autonoma organizzazione ovvero la natura e consistenza dei beni strumentali.

Sulla richiesta di riassunzione proposta dal contribuente, l'Ufficio con memoria di costituzione in giudizio osserva che secondo giurisprudenza di cassazione è sufficiente che il professionista si avvalga di uno studio, nel caso di specie risulta l'utilizzo di un locale di 12 mq.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del contribuente è da accogliere, i giudici di primo grado e quello di appello hanno apoditticamente statuito che gli elementi di organizzazione fossero da considerare sussistenti e che in ogni caso era sufficiente una autonomia dell'attività rispetto a quella del committente. La Corte di Cassazione annullando la sentenza di appello ha richiesto al giudice di rinvio un esame in concreto se il contribuente abbia impiegato beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.

Nel caso di specie il contribuente ha assolto l'onere probatorio documentando che i beni strumentali risultano essere un computer e una autovettura, di non aver avuto lavoratori dipendenti o collaboratori. Risultano costi per l'utilizzo di uno studio di limitata dimensione. Si tratta di beni strumentali e di costi con evidenza imputabili a una minima attività e non denotano alcun elemento di autonoma organizzazione che rappresenta il presupposto impositivo.

Come richiesto dalla Corte di Cassazione si liquidano le spese del giudizio in € 800,00 oltre IVA e CPDC oltre euro 300,00 per spese.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale accoglie l'appello. Liquidata in favore del contribuente a titolo di spese la somma di € 800,00 oltre IVA e CPDC oltre ad euro 300,00 per spese.

Torino, 19.11.2010

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

